

REPORT MENSILE GIUGNO 2022

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2022)	pag.8
CIG Ordinaria (Maggio 2022)	pag.12
CIG Straordinaria (Maggio 2022).....	pag.13
CIG in Deroga (Maggio 2022)	pag.14
Fondi di solidarietà (Maggio 2022)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Aprile 2022)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Gennaio 2022).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022 (Gennaio-Maggio)**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	2.821.165.153	-35%
2022 (Gennaio-Maggio)	98.386.627	10.318.954	108.705.581	304.940.863	-89%

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21	gennaio 22	febbraio 22	marzo 22	aprile 22	maggio 22
CIG Ordinaria	30.743.099	224.056.855	85.825.094	41.205.838	36.938.713	33.842.064	25.372.822	37.290.484	26.048.324	18.410.095	22.260.694	19.874.453	22.112.015
CIG Straordinaria	10.247.203	5.862.642	11.336.057	18.401.779	15.391.356	14.234.270	32.349.903	18.180.798	16.080.811	24.372.654	24.563.415	13.777.809	14.293.068
<i>di cui Solidarietà</i>	861.046	1.032.672	2.457.490	2.212.717	6.232.401	3.325.061	4.233.225	7.848.062	7.180.681	11.742.181	9.879.566	4.113.204	5.607.609
CIG in Deroga	75.090.655	150.265.474	16.328.786	59.343.386	21.694.741	17.946.957	12.126.029	23.307.026	20.160.717	3.750.891	1.964.988	497.409	837.230
Fondi di solidarietà	101.149.431	147.428.035	84.581.178	89.592.358	47.777.332	33.348.455	21.247.257	41.963.637	22.154.741	17.461.737	7.260.937	11.561.670	17.497.205
TOTALE	217.230.388	527.613.006	198.071.115	208.543.361	121.802.142	99.371.746	91.096.011	120.741.945	84.444.593	63.995.377	56.050.034	45.711.341	54.739.518

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	maggio 21 / maggio 20	giugno 21 / giugno 20	luglio 21 / luglio 20	agosto 21 / agosto 20	settembre 21 / settembre 20	ottobre 21 / ottobre 20	novembre 21 / novembre 20	dicembre 21 / dicembre 20	gennaio 22 / gennaio 21	febbraio 22 / febbraio 21	marzo 22 / marzo 21	aprile 22 / aprile 21	maggio 22 / maggio 21
CIG Ordinaria	-86,3%	49,6%	-60,5%	-58,9%	-60,8%	-80,2%	-85,4%	-64,3%	-55,5%	-29,8%	-92,1%	-60,3%	-28,1%
CIG Straordinaria	-41,8%	-75,6%	-61,6%	115,3%	46,0%	-43,7%	225,7%	24,1%	-36,2%	128,6%	40,5%	82,0%	39,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	-63,7%	-34,6%	-32,6%	0,1%	372,9%	-16,4%	196,3%	247,9%	44,0%	806,6%	662,6%	215,8%	551,3%
CIG in Deroga	-67,5%	34,1%	-79,8%	-23,3%	-52,9%	-70,3%	-83,6%	-66,8%	-58,2%	-94,5%	-98,3%	-99,2%	-98,9%
Fondi di solidarietà	-74,6%	-0,9%	-45,5%	-16,8%	-54,1%	-72,2%	-83,6%	-64,3%	-74,1%	-74,6%	-96,8%	-85,8%	-82,7%
TOTALE	-75,1%	21,4%	-59,0%	-29,0%	-52,2%	-73,6%	-76,4%	-60,7%	-61,2%	-63,1%	-91,3%	-77,6%	-74,8%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21	gennaio 22 / dicembre 21	febbraio 22 / gennaio 22	marzo 22 / febbraio 22	aprile 22 / marzo 22	maggio 22 / aprile 22
CIG Ordinaria	-38,6%	628,8%	-61,7%	-52,0%	-10,4%	-8,4%	-25,0%	47,0%	-30,1%	-29,3%	20,9%	-10,7%	11,3%
CIG Straordinaria	35,4%	-42,8%	93,4%	62,3%	-16,4%	-7,5%	127,3%	-43,8%	-11,6%	51,6%	0,8%	-43,9%	3,7%
<i>di cui Solidarietà</i>	-33,9%	19,9%	138,0%	-10,0%	181,7%	-46,6%	27,3%	85,4%	-8,5%	63,5%	-15,9%	-58,4%	36,3%
CIG in Deroga	15,9%	100,1%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%	-13,5%	-81,4%	-47,6%	-74,7%	68,3%
Fondi di solidarietà	24,0%	45,8%	-42,6%	5,9%	-46,7%	-30,2%	-36,3%	97,5%	-47,2%	-21,2%	-58,4%	59,2%	51,3%
TOTALE	6,49%	142,9%	-62,5%	5,3%	-41,6%	-18,4%	-8,3%	32,5%	-30,1%	-24,2%	-12,4%	-18,4%	19,8%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2022 / gen-mag 2021
	2021	2022	Variazione %	2021	2022	Variazione %
CIG Ordinaria	30.743.099	22.112.015	-28,07%	447.643.761	108.705.581	-75,72%
Industria	27.218.328	20.195.043	-25,80%	402.123.036	98.386.627	-75,53%
Edilizia	3.524.771	1.916.972	-45,61%	45.520.725	10.318.954	-77,33%
CIG Straordinaria	10.247.203	14.293.068	39,48%	71.158.019	93.087.757	30,82%
Industria	6.516.436	10.904.005	67,33%	60.011.617	69.491.230	15,80%
Edilizia	89.992	119.620	32,92%	416.068	1.087.405	161,35%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	3.640.775	3.269.443	-10,20%	10.730.334	22.493.116	109,62%
Rami vari	-	-	-	-	16.006	-
CIG in Deroga	75.090.655	837.230	-98,89%	370.578.709	27.211.235	-92,66%
Industria	4.620.451	16.955	-99,63%	21.184.225	1.721.739	-91,87%
Edilizia	5.210	-	-	88.642	2.000	-97,74%
Artigianato	157.569	660	-99,58%	985.193	56.425	-94,27%
Commercio	69.614.748	816.235	-98,83%	344.631.338	25.227.444	-92,68%
Rami vari	692.677	3.380	-99,51%	3.689.311	203.627	-94,48%
TOTALE	116.080.957	37.242.313	-67,92%	889.380.489	229.004.573	-74,25%
Industria	38.355.215	31.116.003	-18,87%	483.318.878	169.599.596	-64,91%
Edilizia	3.619.973	2.036.592	-43,74%	46.025.435	11.408.359	-75,21%
Artigianato	157.569	660	-99,58%	985.193	56.425	-94,27%
Commercio	73.255.523	4.085.678	-94,42%	355.361.672	47.720.560	-86,57%
Rami vari	692.677	3.380	-99,51%	3.689.311	219.633	-94,05%
Fondi di solidarietà	101.149.431	17.497.205	-82,70%	564.545.338	75.936.290	-86,55%
Industria	8.152.913	593.507	-92,72%	37.321.593	4.456.133	-88,06%
Edilizia	7.583	-	-	81.127	11.436	-85,90%
Artigianato	12.710	48	-99,62%	75.721	552	-99,27%
Commercio	92.734.234	16.540.955	-82,16%	523.327.101	70.646.714	-86,50%
Credito	112.362	362.419	222,55%	2.247.429	473.083	-78,95%
Ex enti pubblici	115.495	276	-99,76%	1.417.517	348.225	-75,43%
Rami vari	14.134	-	-	74.850	147	-99,80%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio 2022 sono state 22,1 milioni. Nel mese di aprile erano state autorizzate 19,8 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 11,3%. A maggio 2021, le ore autorizzate erano state 30,7 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2022 / gen-mag 2021
	2021	2022	mag 2022 / mag 2021	2021	2022	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	2.687.723	1.982.666	-26,23%	41.938.942	12.075.289	-71,21%
VALLE D'AOSTA	20.439	27.476	34,43%	506.317	93.317	-81,57%
LOMBARDIA	3.240.784	4.818.586	48,69%	87.786.762	20.617.303	-76,51%
TRENTINO A. A.	212.258	181.905	-14,30%	7.795.865	1.571.777	-79,84%
VENETO	1.149.347	1.741.137	51,49%	41.749.573	9.507.854	-77,23%
FRIULI V.G.	142.494	602.372	322,73%	9.653.980	3.169.598	-67,17%
LIGURIA	277.462	145.971	-47,39%	7.016.575	1.385.153	-80,26%
EMILIA ROMAGNA	3.853.000	1.740.785	-54,82%	43.497.374	7.269.329	-83,29%
TOSCANA	1.350.083	591.258	-56,21%	30.067.468	4.385.936	-85,41%
UMBRIA	43.673	646.825	1381,06%	4.861.243	2.240.730	-53,91%
MARCHE	557.192	719.411	29,11%	18.304.389	4.222.092	-76,93%
LAZIO	2.576.996	1.913.351	-25,75%	33.589.238	5.878.973	-82,50%
ABRUZZO	456.260	602.706	32,10%	9.865.146	3.851.814	-60,96%
MOLISE	177.909	47.321	-73,40%	2.589.376	2.103.883	-18,75%
CAMPANIA	5.693.953	2.247.700	-60,52%	49.965.069	12.607.690	-74,77%
PUGLIA	5.344.692	2.416.644	-54,78%	30.263.408	10.796.853	-64,32%
BASILICATA	642.619	826.088	28,55%	6.603.095	3.485.395	-47,22%
CALABRIA	385.524	252.607	-34,48%	4.900.668	655.375	-86,63%
SICILIA	732.659	314.879	-57,02%	11.494.232	1.861.885	-83,80%
SARDEGNA	1.198.032	292.327	-75,60%	5.195.041	925.335	-82,19%
ITALIA	30.743.099	22.112.015	-28,07%	447.643.761	108.705.581	-75,72%
<i>Nord Ovest</i>	6.226.408	6.974.699	12,02%	137.248.596	34.171.062	-75,10%
<i>Nord Est</i>	5.357.099	4.266.199	-20,36%	102.696.792	21.518.558	-79,05%
<i>Centro</i>	4.527.944	3.870.845	-14,51%	86.822.338	16.727.731	-80,73%
<i>Mezzogiorno</i>	14.631.648	7.000.272	-52,16%	120.876.035	36.288.230	-69,98%

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a maggio 2022 è stato pari a 14,3 milioni, di cui 5,6 per solidarietà, con un incremento del 39,5% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (10,2 milioni di ore). Nel mese di maggio 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al 3,7%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		
	2021	2022	mag 2022 / mag 2021	2021	2022	gen-mag 2022 / gen-mag 2021
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.023.187	800.303	-21,78%	4.516.965	7.998.986	77,09%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	108.192	7.950	-92,65%
LOMBARDIA	3.321.193	3.901.254	17,47%	15.902.241	18.606.845	17,01%
TRENTINO A. A.	1.216	5.224	329,61%	59.381	145.473	144,98%
VENETO	1.350.171	1.219.219	-9,70%	4.335.899	6.580.025	51,76%
FRIULI V.G.	172.371	349.578	102,81%	627.854	1.309.589	108,58%
LIGURIA	1.970.599	564.158	-71,37%	2.331.014	1.585.876	-31,97%
EMILIA ROMAGNA	397.754	1.598.479	301,88%	2.569.241	5.343.450	107,98%
TOSCANA	126.816	949.054	648,37%	915.307	5.804.830	534,19%
UMBRIA	298.680	61.651	-79,36%	1.476.318	749.648	-49,22%
MARCHE	248.240	239.026	-3,71%	1.482.427	1.771.025	19,47%
LAZIO	637.752	629.445	-1,30%	25.871.321	18.858.078	-27,11%
ABRUZZO	2.631	190.860	7154,28%	273.078	4.435.915	1524,41%
MOLISE	1.210	-	-	475.414	146.712	-69,14%
CAMPANIA	171.462	1.709.101	896,78%	3.548.864	6.789.988	91,33%
PUGLIA	148.720	332.789	123,77%	1.388.462	4.045.602	191,37%
BASILICATA	3.688	139.956	3694,90%	156.563	3.696.620	2261,11%
CALABRIA	63.556	298.549	369,74%	822.032	734.993	-10,59%
SICILIA	283.826	1.034.558	264,50%	2.391.656	3.521.231	47,23%
SARDEGNA	24.131	269.864	1018,33%	1.905.790	954.921	-49,89%
ITALIA	10.247.203	14.293.068	39,48%	71.158.019	93.087.757	30,82%
<i>Nord Ovest</i>	<i>6.314.979</i>	<i>5.265.715</i>	<i>-16,62%</i>	<i>22.858.412</i>	<i>28.199.657</i>	<i>23,37%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.921.512</i>	<i>3.172.500</i>	<i>65,10%</i>	<i>7.592.375</i>	<i>13.378.537</i>	<i>76,21%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.311.488</i>	<i>1.879.176</i>	<i>43,29%</i>	<i>29.745.373</i>	<i>27.183.581</i>	<i>-8,61%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>699.224</i>	<i>3.975.677</i>	<i>468,58%</i>	<i>10.961.859</i>	<i>24.325.982</i>	<i>121,91%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,8 milioni di ore autorizzate a maggio 2022. La variazione congiunturale registra nel mese di maggio 2022 rispetto al mese precedente un incremento pari al 68,3%. A maggio 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 75,0 milioni con una variazione tendenziale del -98,9%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		
	2021	2022	mag 2022 / mag 2021 Variazione %	2021	2022	gen-mag 2022 / gen-mag 2021 Variazione %
PIEMONTE	7.632.379	10.233	-99,87%	31.412.119	1.651.626	-94,74%
VALLE D'AOSTA	145.100	-	-	803.509	23.604	-97,06%
LOMBARDIA	15.728.043	9.645	-99,94%	84.894.231	5.117.302	-93,97%
TRENTINO A. A.	63.011	-	-	1.172.787	15.437	-98,68%
VENETO	7.106.986	259.101	-96,35%	30.856.417	1.461.799	-95,26%
FRIULI V.G.	1.296.049	100	-99,99%	5.373.778	166.103	-96,91%
LIGURIA	1.370.629	10.441	-99,24%	7.275.170	442.199	-93,92%
EMILIA ROMAGNA	5.668.702	3.477	-99,94%	25.800.992	1.119.043	-95,66%
TOSCANA	5.065.791	4.577	-99,91%	22.377.824	1.511.222	-93,25%
UMBRIA	2.288.440	240	-99,99%	6.460.083	163.756	-97,47%
MARCHE	1.958.347	579	-99,97%	8.970.470	326.173	-96,36%
LAZIO	9.423.145	57.082	-99,39%	53.438.691	6.814.017	-87,25%
ABRUZZO	936.115	249	-99,97%	7.400.141	302.507	-95,91%
MOLISE	190.764	-	-	1.063.406	95.572	-91,01%
CAMPANIA	5.548.925	49.101	-99,12%	31.757.549	3.327.497	-89,52%
PUGLIA	2.581.081	5.309	-99,79%	15.621.388	1.666.613	-89,33%
BASILICATA	587.058	-	-	2.089.229	164.513	-92,13%
CALABRIA	1.904.979	30.042	-98,42%	7.964.941	563.587	-92,92%
SICILIA	5.206.498	395.220	-92,41%	20.690.575	2.083.629	-89,93%
SARDEGNA	388.613	1.834	-99,53%	5.155.409	195.036	-96,22%
ITALIA	75.090.655	837.230	-98,89%	370.578.709	27.211.235	-92,66%
<i>Nord Ovest</i>	<i>24.876.151</i>	<i>30.319</i>	<i>-99,88%</i>	<i>124.385.029</i>	<i>7.234.731</i>	<i>-94,18%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>14.134.748</i>	<i>262.678</i>	<i>-98,14%</i>	<i>63.203.974</i>	<i>2.762.382</i>	<i>-95,63%</i>
<i>Centro</i>	<i>18.735.723</i>	<i>62.478</i>	<i>-99,67%</i>	<i>91.247.068</i>	<i>8.815.168</i>	<i>-90,34%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>17.344.033</i>	<i>481.755</i>	<i>-97,22%</i>	<i>91.742.638</i>	<i>8.398.954</i>	<i>-90,85%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a maggio 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 17,5 milioni e registra un aumento rispetto al mese precedente del 51,3%. Nel mese di maggio 2021 le ore autorizzate erano 101,1 milioni con una variazione tendenziale del -82,7%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		
	2021	2022	mag 2022 / mag 2021 Variazione %	2021	2022	gen-mag 2022 / gen-mag 2021 Variazione %
PIEMONTE	7.025.467	1.271.473	-81,90%	39.288.601	5.398.425	-86,26%
VALLE D'AOSTA	435.602	44.060	-89,89%	1.719.501	72.909	-95,76%
LOMBARDIA	20.423.935	3.634.563	-82,20%	134.876.946	11.754.411	-91,29%
TRENTINO A. A.	4.343.242	184.960	-95,74%	22.470.524	607.252	-97,30%
VENETO	13.776.227	2.700.157	-80,40%	54.746.951	9.540.985	-82,57%
FRIULI V.G.	1.489.448	206.899	-86,11%	10.087.377	912.067	-90,96%
LIGURIA	1.420.360	401.978	-71,70%	14.402.929	2.578.704	-82,10%
EMILIA ROMAGNA	7.949.331	2.210.465	-72,19%	44.867.445	6.051.545	-86,51%
TOSCANA	6.200.116	1.241.456	-79,98%	36.091.932	5.404.093	-85,03%
UMBRIA	933.463	151.710	-83,75%	5.849.762	1.047.413	-82,09%
MARCHE	1.878.669	278.316	-85,19%	9.214.071	1.179.217	-87,20%
LAZIO	11.382.355	2.342.762	-79,42%	78.965.404	15.806.952	-79,98%
ABRUZZO	2.894.226	229.940	-92,06%	9.109.054	1.384.948	-84,80%
MOLISE	170.268	56.284	-66,94%	866.433	153.052	-82,34%
CAMPANIA	6.689.413	674.315	-89,92%	35.758.064	4.000.963	-88,81%
PUGLIA	6.034.043	766.655	-87,29%	26.369.848	4.746.604	-82,00%
BASILICATA	627.817	80.369	-87,20%	2.667.233	522.644	-80,41%
CALABRIA	1.846.998	227.157	-87,70%	8.220.074	997.281	-87,87%
SICILIA	4.102.236	680.472	-83,41%	21.322.801	3.109.704	-85,42%
SARDEGNA	1.526.215	113.214	-92,58%	7.650.388	667.121	-91,28%
ITALIA	101.149.431	17.497.205	-82,70%	564.545.338	75.936.290	-86,55%
<i>Nord Ovest</i>	<i>29.305.364</i>	<i>5.352.074</i>	<i>-81,74%</i>	<i>190.287.977</i>	<i>19.804.449</i>	<i>-89,59%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>27.558.248</i>	<i>5.302.481</i>	<i>-80,76%</i>	<i>132.172.297</i>	<i>17.111.849</i>	<i>-87,05%</i>
<i>Centro</i>	<i>20.394.603</i>	<i>4.014.244</i>	<i>-80,32%</i>	<i>130.121.169</i>	<i>23.437.675</i>	<i>-81,99%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>23.891.216</i>	<i>2.828.406</i>	<i>-88,16%</i>	<i>111.963.895</i>	<i>15.582.317</i>	<i>-86,08%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2019					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Dicembre 2021 (b)	43.117.885	66.875.929	589.541	2.736.404	113.319.760
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	40,89%	43,71%	48,01%	16,46%	41,02%
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Dicembre 2021 (b)	756.745.017	81.330.773	489.185.512	629.681.958	1.956.943.260
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,22%	44,61%	61,26%	46,02%	45,21%
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a Dicembre 2021 (b)	270.133.325	48.622.656	350.940.161	419.608.960	1.089.305.102
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	28,98%	26,01%	52,26%	40,72%	38,61%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Dicembre 2019					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	42.952.081	60.821.289	589.037	2.639.393	107.001.800
Tiraggio Dicembre 2019 (b)/(a)	40,74%	39,76%	47,96%	15,87%	38,73%
Gennaio-Dicembre 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	756.690.955	67.150.159	489.170.347	629.619.445	1.942.630.906
Tiraggio Dicembre 2020 (b)/(a)	38,22%	36,83%	61,25%	46,01%	44,87%
Gennaio-Dicembre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	270.133.325	48.622.656	350.940.161	419.608.960	1.089.305.102
Tiraggio Dicembre 2021 (b)/(a)	28,98%	26,01%	52,26%	40,72%	38,61%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai partecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASPI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASPI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2020 - aprile 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2022)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio-aprile	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2020															
NASpI	178.067	109.192	141.956	180.041	122.081	130.132	283.266	79.573	208.954	246.951	176.699	108.991	609.256	1.965.903	
DisColl	2.231	1.569	1.892	3.835	2.122	3.237	4.830	2.896	1.789	2.072	2.098	2.039	9.527	30.610	
Totale	180.298	110.761	143.848	183.876	124.203	133.369	288.096	82.469	210.743	249.023	178.797	111.030	618.783	1.996.513	
ANNO 2021															
NASpI	141.323	90.983	86.337	82.899	68.105	168.983	309.775	97.271	208.983	265.004	210.144	121.301	401.542	1.851.108	
DisColl	2.994	1.650	1.607	2.076	1.446	2.595	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.549	8.327	25.891	
Totale	144.317	92.633	87.944	84.975	69.551	171.578	313.845	99.914	210.688	266.893	211.811	122.850	409.869	1.876.999	
ANNO 2022															
NASpI	171.208	113.474	115.933	116.905									517.520	517.520	
DisColl	2.601	2.485	1.430	1.825									8.341	8.341	
Totale	173.809	115.959	117.363	118.730									525.861	525.861	
Variazione % 2021/2020															
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,9%	9,4%	22,2%	0,0%	7,3%	18,9%	11,3%	-34,1%	-5,8%	
DisColl	34,2%	5,2%	-15,1%	-45,9%	-31,9%	-19,8%	-15,7%	-8,7%	-4,7%	-8,8%	-20,5%	-24,0%	-12,6%	-15,4%	
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,6%	8,9%	21,2%	0,0%	7,2%	18,5%	10,6%	-33,8%	-6,0%	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%									28,9%	-72,0%	
DisColl	-13,1%	50,6%	-11,0%	-12,1%									0,2%	-67,8%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,7%									28,3%	-72,0%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2020 - aprile 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2022)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a aprile 2022
PIEMONTE	115.155	107.084	36.298
VALLE D'AOSTA	7.565	5.823	1.868
LIGURIA	50.820	49.860	12.492
LOMBARDIA	263.542	231.251	75.246
TRENTINO A.A.	68.952	52.765	20.750
VENETO	154.784	139.748	40.212
FRIULI V.G.	38.118	34.831	9.902
EMILIA ROMAGNA	153.843	146.031	38.260
TOSCANA	129.660	121.497	31.464
UMBRIA	24.382	23.433	7.350
MARCHE	54.788	53.609	13.646
LAZIO	168.178	154.870	50.369
ABRUZZO	50.154	48.535	12.998
MOLISE	10.046	9.628	2.561
CAMPANIA	200.426	198.599	48.959
PUGLIA	145.504	138.246	35.714
BASILICATA	19.780	19.673	5.290
CALABRIA	66.489	69.121	15.483
SICILIA	160.291	164.262	40.057
SARDEGNA	83.426	82.242	18.601
ITALIA	1.965.903	1.851.108	517.520
NORD OVEST	437.082	402.089	125.904
NORD EST	415.697	373.375	109.124
CENTRO	377.008	353.409	102.829
MEZZOGIORNO	736.116	730.306	179.663

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2020-2022)

Periodo gennaio 2020 - gennaio 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2022)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-gennaio	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2020																	550.649
Mobilità (esclusa deroga)	3.092	2.522	2.305	2.243	2.168	1.948	1.826	1.769	1.692	1.479	1.331	1.298	3.092	1.973			
Mobilità in deroga	3.491	3.357	3.321	3.283	3.259	3.225	3.173	3.097	3.074	3.246	3.165	3.141	3.491	3.236			
NASpI***	1.275.211	1.179.529	1.155.332	1.259.659	1.338.453	1.314.823	1.405.246	1.273.063	1.259.004	1.198.812	1.160.301	1.095.688	1.275.211	1.242.927			
DisColl	6.805	6.642	6.690	8.365	8.644	9.218	10.958	10.565	8.586	6.590	5.719	5.762	6.805	7.879			
ANNO 2021																544.433	
Mobilità (esclusa deroga)	1.341	1.051	932	876	804	702	659	628	556	466	386	354	1.341	730			
Mobilità in deroga	3.086	3.023	2.975	2.924	2.886	2.846	2.805	2.775	2.762	2.732	2.702	2.685	3.086	2.850			
NASpI***	1.088.159	981.051	924.955	880.374	825.253	829.001	1.012.509	1.029.064	1.066.016	1.033.997	1.058.876	1.011.209	1.088.159	978.372			
DisColl	6.590	6.095	5.816	5.999	5.665	6.117	7.843	8.601	7.452	5.518	4.680	4.420	6.590	6.233			
ANNO 2022																	
Mobilità (esclusa deroga)	406												406	406			
Mobilità in deroga	1.469												1.469	1.469			
NASpI***	1.014.592												1.014.592	1.014.592			
DisColl	4.842												4.842	4.842			
Variazione % 2021/2020																	
Mobilità (esclusa deroga)	-56,6%	-58,3%	-59,6%	-60,9%	-62,9%	-64,0%	-63,9%	-64,5%	-67,1%	-68,5%	-71,0%	-72,7%	-56,6%	-63,0%			
Mobilità in deroga	-11,6%	-9,9%	-10,4%	-10,9%	-11,4%	-11,8%	-11,6%	-10,4%	-10,1%	-15,8%	-14,6%	-14,5%	-11,6%	-11,9%			
NASpI	-14,7%	-16,8%	-19,9%	-30,1%	-38,3%	-36,9%	-27,9%	-19,2%	-15,3%	-13,7%	-8,7%	-7,7%	-14,7%	-21,3%			
DisColl	-3,2%	-8,2%	-13,1%	-28,3%	-34,5%	-33,6%	-28,4%	-18,6%	-13,2%	-16,3%	-18,2%	-23,3%	-3,2%	-20,9%			
Variazione % 2022/2021																	
Mobilità (esclusa deroga)	-69,7%												-69,7%	-44,4%			
Mobilità in deroga	-52,4%												-52,4%	-48,5%			
NASpI	-6,8%												-6,8%	3,7%			
DisColl	-26,5%												-26,5%	-22,3%			

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpi per regione di residenza – anno 2022**Gennaio 2022** (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2022)

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	24.990												24.990
BASILICATA	9.535												9.535
CALABRIA	28.397												28.397
CAMPANIA	102.429												102.429
EMILIA ROMAGNA	80.229												80.229
FRIULI V.G.	19.893												19.893
LAZIO	96.411												96.411
LIGURIA	29.329												29.329
LOMBARDIA	142.926												142.926
MARCHE	28.187												28.187
MOLISE	4.851												4.851
PIEMONTE	65.735												65.735
PUGLIA	68.776												68.776
SARDEGNA	41.595												41.595
SICILIA	80.790												80.790
TOSCANA	69.151												69.151
TRENTINO A.A.	24.549												24.549
UMBRIA	13.327												13.327
VALLE D'AOSTA	2.296												2.296
VENETO	81.196												81.196
Totale	1.014.592												1.014.592

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel mese di gennaio 2022